

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 NORMATIVA CONTRATTUALE

Le presenti condizioni generali, salvo modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra Florim e l'Acquirente. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai nostri agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dalla nostra sede.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura comprende solamente i materiali, le prestazioni ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine. Il testo della conferma d'ordine Florim prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.

3 CONFERMA D'ORDINE

Qualora nella conferma d'ordine Florim esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, l'Acquirente che non abbia contestato per iscritto entro 7gg dalla ricezione della nostra conferma s'intende che l'abbia accettata così come è stata redatta.

Il cliente si impegna a comunicare a Florim Ceramiche S.p.A. l'eventuale variazione del luogo di destinazione della merce, se diverso da quello citato nella conferma d'ordine, entro e non oltre il giorno previsto per il ritiro presso Florim, mediante invio, tramite posta, fax o e-mail, dei dati identificativi del destinatario delle merci e del luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna.

In mancanza di tale comunicazione la destinazione originariamente indicata si intende tacitamente confermata.

4 PREZZI

I prezzi indicati sui listini Florim non sono impegnativi: di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.

I prezzi pattuiti per ogni singola vendita si intendono al netto, per contanti per consegna franco stabilimento, salvo diversa pattuizione scritta. Se fra la data di ordinazione (anche dopo la conferma d'ordine) e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della manodopera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto ecc., Florim potrà aumentare il prezzo convenuto dandone comunicazione scritta all'Acquirente anche a mezzo fax o posta elettronica. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordinazione, l'Acquirente potrà recedere dal contratto notificandoci per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 gg dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo. In difetto, il nuovo prezzo s'intenderà accettato.

5 CONSEGNE

La vendita è sempre franco stabilimento di Florim.

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale l'Acquirente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami.

Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale.

6 TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni se non diversamente concordato per iscritto.

7 CAMPIONI

I dati figuranti nei documenti illustrativi di Florim, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati l'Acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di Florim.

8 PAGAMENTI

Le fatture di Florim vengono emesse il giorno della fornitura e devono essere pagate al netto alla scadenza pattuita.

Ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento tra le parti contraenti deve essere adempiuta presso la sede della Florim

Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Florim non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano a Florim.

Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l'Istituto bancario indicato di Florim.

Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a Florim il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Florim ha comunque diritto – a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231. In caso d'inadempimento, anche solo parziale, gli interessi moratori sull'importo non pagato decorreranno dal giorno della consegna anche se il termine di pagamento era stato convenuto a data successiva.

Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo (clausola *solve et repete*).

Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di Florim.

9 GARANZIE E RECLAMI

La qualità del materiale ceramico è definita sulla base delle vigenti normative internazionali applicabili alla corrispondente classe di prodotto.

Florim garantisce la sola merce fornita in prima scelta. Reclami relativi a merce in scelta differente dalla prima (scelta B, commerciale, seconda, terza, secondaria, stock, etc.) non saranno presi in considerazione, né viene data implicitamente od esplicitamente alcun tipo di garanzia su tali materiali.

È fatto obbligo all'Acquirente di verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve tempo dal ricevimento e, in caso di reclamo, darne comunicazione per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento stesso pena la decadenza da ogni diritto.

Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di Florim per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto.

Reclami e richieste di intervento in garanzia dopo la posa in opera non saranno presi in esame nel caso in cui il difetto contestato dovesse risultare palese (es. sbeccate, difetti dimensionali, differenze di tono, ecc.). Si precisa che la prima scelta può contenere piastrelle difettose nel limite del 5% e che la tonalità del materiale fornito può differire dal campione esposto, essendo la ceramica intrinsecamente variabile come aspetto.

I reclami imputati a difetti o vizi occulti dovranno essere formalizzati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna, pena la decadenza da ogni diritto alla garanzia e di risarcimento. La comunicazione dovrà contenere, oltre i dati di fatturazione, una precisa descrizione del vizio, un preventivo dei costi di riparazione o modificazione del prodotto; in mancanza di questi dati il reclamo si considera nullo.

Qualora il reclamo dovesse risultare infondato l'Acquirente dovrà risarcire Florim di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.).

L'obbligo di Florim è, in ogni caso, limitato alla sostituzione dei soli pezzi difettosi o alla riparazione, con espressa esclusione di ulteriori diversi indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione e sistemazione di mobilio, attrezzature, macchinari ecc., mancati guadagni per interruzione o sospensione di attività, disagi, danni indiretti ecc. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

I limiti temporali della durata della garanzia sono quelli stabiliti dal codice civile italiano.

10 RISERVATO DOMINIO

La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà Florim fino all'integrale pagamento del prezzo.

11 CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Acquirente non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta di Florim: anche in tal caso l'Acquirente rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

12 PROPRIETA' INDUSTRIALE E DISTRIBUZIONE SELETTIVA – LIMITI ALLA RIVENDITA

Florim è titolare e legittimo detentore di esclusive relative ai marchi, a disegni e brevetti di invenzione. Al fine di garantire al meglio il rispetto dei diritti esclusivi di Florim, nonché le aspettative dei consumatori finali in ordine alle caratteristiche qualitative attese, Florim gestisce le forniture dei propri prodotti mediante un sistema di distribuzione selettiva. Le forniture ricevute da Florim e dai propri punti vendita selettivi autorizzati sono destinate all'installazione presso l'utente finale e non è consentita altra forma di rivendita a ulteriori intermediari commerciali diversi dagli utenti finali, salvo previa autorizzazione iscritta da parte di Florim. La rivendita della merce in violazione di tale divieto deve considerarsi pertanto non consentita ed equiparata ad uso illecito dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di Florim, con diritto di Florim di chiederne il sequestro presso qualunque detentore. Florim si riserva il diritto di procedere giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate.

13 LEGGE DEL CONTRATTO - FORO COMPETENTE

Il contratto è disciplinato dalla legge italiana, compresi gli Usi di settore della Provincia di Modena. Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte di Florim come da parte dell'Acquirente, è esclusivamente competente il Tribunale di Modena. E' comunque in facoltà di Florim adire autorità giudiziarie diverse.

14 SICUREZZA DELLA CATENA LOGISTICA

Florim al fine di garantire la sicurezza della catena logistica internazionale richiede ai propri CLIENTI il rispetto di requisiti standard per garantire la sicurezza delle merci nei rapporti contrattuali e per garantire la loro conformità alla normativa AEO - Operatore Economico Autorizzato - Dogane, in tutta la Comunità Europea. I CLIENTI di Florim si impegnano a garantire che le merci prese in consegna o consegnate siano spedite o trasportate, immagazzinate, preparate e caricate in locali sicuri e in zone di carico e di spedizione sicure, protette contro manomissioni non autorizzate, utilizzando solo personale interno autorizzato ed opportunamente istruito.

Tutti gli articoli di questo listino sono venduti esclusivamente a scatole complete.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI